

CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito in L. 120/2020, che si applica in coerenza con art. 51 comma 3 D.L. 77/2021 tramite l'utilizzo del sistema MeRER dell'Agenzia Intercent ER per la fornitura di **"Servizio di attività di AUDITING nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di FASE 1"** - durata 24 mesi con opzione di rinnovo 12 mesi
 CIG 8799429E83
 CUI S03154520401202100018
 Importo complessivo a base d'asta € 74.800,00 IVA esclusa

Indice sommario:

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - DURATA	2
ART. 3 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE	2
3.1 Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità	2
3.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore	2
3.3 Modalità e termini di esecuzione del servizio	2
ART. 4 – CLAUSOLE GENERALI/ADEMPIMENTI DEI FRUITORI A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	3
ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA'	4
ART. 7 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	5
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	5
ART. 9 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI	5
ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA	6
ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6
ART. 12 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 13 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	7
ART. 14 - FORO COMPETENTE	7
ART. 15 - NORME DI RINVIO	7

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è la fornitura del **"Servizio di attività di AUDITING nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di FASE 1"**, per l'IRCCS IRST S.r.l. e per l'AUSL Romagna, nell'ambito del Comprehensive Cancer Care Network (CCCN – approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria il 18 dicembre 2020).

In particolare, si tratta di attività di AUDITING nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di FASE 1 in ambito oncematologico secondo i requisiti di cui alla determina AIFA 809 del 19 giugno 2015 "Determina inerente i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, che eseguono sperimentazioni di fase 1 di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200" e il decreto ministeriale del 15 novembre 2011 "Definizione dei requisiti minimi per l'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", il quale definisce i requisiti per l'Auditor che dovrà svolgere le attività richieste. Si richiede Auditor esperto (definito dall'art.2, lettera m) e dall'art. 5 punto 5 del decreto ministeriale del 15/11/2011) per consentire l'affiancamento di Auditor in formazione.

L'attività da svolgere consiste in:

- Una verifica (AUDIT), almeno annuale sul sistema qualità delle strutture sopra indicate;
- Una verifica (AUDIT), almeno annuale su una sperimentazione clinica condotta nell'anno nelle strutture sopra indicate;
- Una verifica pre-ispettiva in caso di annuncio verifica ispettiva da parte di AIFA;
- Eventuali momenti formativi congiunti agli operatori IRST e AUSL della Romagna in organigramma su specifiche tematiche inerenti la Fase 1 (max 12 ore/anno complessive), da svolgersi in remoto.

Tale attività sarà svolta presso:

- 1) Unità clinica di Fase 1 Oncologia - Ematologia - Radiometabolica, IRST IRCCS a Meldola (FC);
- 2) Unità Clinica di Fase 1 Oncologia, AUSL della Romagna - sede Ravenna;
- 3) Unità Clinica di Fase 1 Ematologia, AUSL della Romagna - sede Ravenna.

ART. 2 - DURATA

Il contratto decorrerà dalla stipula che avverrà in modalità elettronica sulla piattaforma MeRER Intercent-ER e avrà la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo di 12 mesi.

ART. 3 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

3.1 Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla regolare esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel preventivo redatto ed elaborato sulla base delle esigenze di IRST e AUSL Romagna (a eccezione del punto 1 di cui alle esclusioni indicate all'art. 5 e degli artt. 6 e 10 e dell'indicazione di un limite massimo di 20 partecipanti all'attività di formazione), nonché, in particolare, nella restante documentazione di affidamento (lettera invito e allegati), pena la risoluzione di diritto del contratto. Come specificato nella L.I., in caso di non coerenza tra le clausole proposte da IRST e quelle indicate in preventivo saranno le prime a prevalere;
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi a quanto previsto nella documentazione di affidamento. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni, ivi inclusa quella relativa alla sicurezza dei propri professionisti in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IRCCS IRST S.r.l. assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IRCCS IRST S.r.l. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'espletamento della regolare attività, di personale specializzato nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'IRCCS IRST S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

3.2 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga altresì a:

- svolgere le prestazioni oggetto della presente procedura, impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'offerta;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'IRCCS IRST S.r.l. di monitorare la conformità delle prestazioni erogate alle norme previste nell'offerta e nella documentazione di gara;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute. Nel periodo di validità del contratto, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere comunicati all'Ufficio Acquisti dell'IRCCS IRST S.r.l.;
- **I dati personali, anche se anonimizzati e/o di terzi, acquisiti a seguito di eventuali elaborazioni e/o analisi sono di esclusiva proprietà dell'IRCCS IRST S.r.l. o di AUSL Romagna. Al committente è fatto assoluto divieto, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto, di utilizzare i dati, di comunicarli a terzi e/o archivarli nella sua banca dati privata anche se protetta e/o ad accesso limitato. L'eventuale uso di dati dovrà comunque avvenire nel rispetto del GDPR 679/2016, essere segnalato alla Stazione Appaltante e, qualora si verificasse, il fornitore si impegna sin da ora a sottoscrivere un addendum contrattuale\Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 disciplinando le relative prestazioni contrattuali.**

3.3 Modalità e termini di esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto e lo svolgimento delle relative attività avverrà nei termini definiti nell'offerta e nel preventivo registrato al Protocollo IRST n. 4421/2021 del 28/05/2021, a eccezione del punto 1 di cui alle esclusioni indicate all'art. 5 e degli artt. 6 e 10 e, in ogni caso, con prevalenza delle clausole IRST per l'eventuale non coerenza di queste con quelle presenti nel documento dell'Operatore Economico.

ART. 4 – CLAUSOLE GENERALI/ADEMPIMENTI DEI FRUITORI A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il fornitore si obbliga a svolgere le convenute attività adoperandosi al meglio delle proprie capacità. Visto e considerato che la riuscita dell'incarico dipende, in parte, dalla collaborazione prestata da IRST e AUSL Romagna e, più specificatamente, dall'obbligo che a queste ultime fa capo di mettere il fornitore pienamente e tempestivamente al corrente di tutte le questioni attinenti all'argomento oggetto dell'attività - se e quando rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività delegate -.

Al fin di conseguire gli obiettivi prefissati entro i termini stabiliti, IRST e AUSL Romagna, basandosi sulle indicazioni fornitegli dal fornitore, metteranno a disposizione dello stesso i dipendenti di cui quest'ultimo faccia richiesta, ogniquale volta ve ne sia necessità e per un adeguato periodo di tempo, e mettendo altresì tempestivamente a disposizione del medesimo tutte le necessarie informazioni. Il fornitore declina ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alle eventuali conseguenze di natura legale ovvero commerciale derivanti dal mancato coinvolgimento del Fornitore ovvero dalla mancata fornitura a quest'ultima di pertinenti ed esaurienti informazioni.

Il fornitore avrà facoltà di prendere visione di tutta la documentazione e tutte le informazioni che, a proprio parere, risultino essenziali ai fini della regolare esecuzione dell'incarico. Inoltre, lo stesso fornitore dovrà essere messo in grado di consultare tutte le persone e tutti i reparti dell'Istituto che reputi essenziali ai fini della regolare esecuzione dell'incarico.

Laddove e nella misura in cui il fornitore lo reputi importante nel quadro dello svolgimento dell'incarico, IRST e AUSL Romagna dovranno mettere gratuitamente a disposizione del medesimo una propria area di lavoro dotata di telefono e connessione Internet presso la propria sede.

Il fornitore dovrà condividere tutte le informazioni con IRST e AUSL Romagna, anche se di natura riservata. In quest'ultimo caso potrà decidere di non mettere al corrente i due Enti delle identità dei dipendenti presso cui ha acquisito informazioni di natura riservata, qualora i dipendenti in questione ne facciano richiesta.

Il fornitore manterrà in archivio la documentazione di IRST e AUSL Romagna per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di ultimazione dell'incarico. Trascorso tale termine, la documentazione sarà ritornata agli Enti.

2. Tutte le informazioni, i metodi, le formule, le tecniche, i processi, i sistemi ed i programmi sviluppati dal e per il fornitore e contraddistinte dal nominativo di quest'ultima che siano state fornite a IRST e AUSL Romagna o di cui queste ultime siano state portate a conoscenza rimarranno di proprietà del fornitore stesso. I due Enti rimarranno vincolati, per l'intera durata dell'accordo e successivamente alla cessazione di quest'ultimo, a un obbligo di riservatezza circa la totalità delle informazioni, dei metodi, delle formule, delle tecniche, dei processi, dei sistemi e dei programmi messi a loro disposizione ovvero delle quali siano state portate a conoscenza e si asterranno dal rivelare i medesimi a terzi, eccezion fatta per coloro tra i propri dipendenti che risultassero impossibilitati a svolgere il proprio lavoro qualora non ne fossero messi a conoscenza. IRST e AUSL Romagna garantiranno al fornitore che i dipendenti in questione manterranno il proprio obbligo di riservatezza adottando tutte le misure a ciò necessarie. L'obbligo di riservatezza che fa loro capo non precluderà il diritto dei due Enti di utilizzare i risultati del progetto per i loro scopi istituzionali.

Il fornitore rimarrà l'unico ed esclusivo proprietario e titolare dei diritti d'autore su tutte le pubblicazioni, i disegni, i modelli, le fotografie e/o le rappresentazioni grafiche e simili dalla medesima prodotti, purché non riguardino i dati e le attività di IRST e AUSL Romagna.

3. Nel corso della durata dell'accordo e, successivamente alla cessazione di quest'ultimo, nei termini normativamente previsti, il fornitore e i due Enti (IRST/AUSL Romagna) si asterranno dall'assumere, in qualsiasi ruolo, qualsivoglia dipendente dei Soggetti coinvolti nel servizio oggetto di affidamento, così come dallo stabilire attivamente, con qualsivoglia dipendente, contatti finalizzati alla sua assunzione o dal coadiuvare terzi nello stabilire eventuali contatti.

ART. 5 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

L'IRCCS IRST S.r.l. si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'OE possa vantare alcuna richiesta/pretesa economica e/o risarcimento del danno nel caso sopra menzionato e negli altri ulteriori casi di recesso, così come previsto all'art. 8 del preventivo in deroga espressa dal fornitore a quanto disposto dall'art. 109 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante, fermo restando quanto già riportato nella lettera invito, ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R. o con PEC, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";

- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante;
- g) qualora il Fornitore ceda in subappalto le prestazioni senza la preventiva approvazione;
- h) in tutti i casi previsti nelle presenti condizioni particolari di affidamento del servizio e della Lettera Invito;
- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) reiterato inadempimento delle attività previste dal contratto (n. 3 inadempimenti con conseguente applicazione delle penali);
- k) accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi;
- l) in caso di violazione del GDPR 679/2016.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'IRCCS IRST S.r.l. ha diritto a incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale ed eventualmente ad affidare a terzi, ove possibile, il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, ricorrendo sul libero mercato.

L'eventuale affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o con PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia costituito o sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà l'affidatario dalle responsabilità civili ed eventualmente penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penali e le sanzioni previste nelle presenti condizioni particolari di affidamento saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Istituto, a tutela della qualità del Servizio oggetto del presente affidamento e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme.

La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

L'Istituto si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito indicato:

- 1‰ dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 10° giorno solare rispetto alle scadenze definite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento;
- fino al 10% del valore annuo del Servizio se l'attività erogata non corrisponde a quanto richiesto e/o ai requisiti di legge e/o agli adempimenti pattuiti, oppure per mancata o parziale erogazione dell'attività. In tal caso al fornitore, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, potrà essere richiesto di provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali assunti entro 20 giorni naturali consecutivi;
- in fase di esecuzione del contratto, 10% del valore del contratto nei casi di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario o della perdita degli stessi, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto.

L'Istituto inoltre, in caso di ritardi o mancata esecuzione (totale o parziale) delle prestazioni contrattuali, potrà rivolgersi, ove possibile, ad altro operatore economico eventualmente presente sul libero mercato per l'esecuzione delle prestazioni previste, addebitando nel contempo al Fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale, nonché l'eventuale applicazione delle penali sopra indicate.

Le penali non potranno superare il valore massimo del 10% del valore del contratto.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla Società interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 7 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Offerente è tenuto a osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente sono allegati due documenti redatti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrivono i rischi specifici dell'IRCCS IRST S.r.l. e dell'AUSL Romagna, oltre alle regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'IRCCS IRST S.r.l./AUSL Romagna. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese e indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti di IRST e di AUSL Romagna per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, i due Enti e il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia da IRST e da AUSL Romagna sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

I due Enti, in fase di espletamento del contratto, hanno facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite la S.A. potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente documento.

FATTURAZIONE: tutte le fatture e i documenti contabili devono essere intestati a: IRCCS IRST S.r.l. via Maroncelli, 40 - 47014 Meldola - C.F. e P.IVA 03154520401.

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- dettaglio del servizio prestato;
- il codice identificativo di gara (CIG);

La legge n. 205 del 27.12.2017 introduce, a partire dal 01/01/2019, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia: a tale scopo, il CODICE DI INTERSCAMBIO assegnato a IRCCS IRST S.r.l. è il seguente: LOU7KO4.

Si precisa che, IRCCS IRST S.r.l. rientra nell'ambito dei soggetti obbligati all'applicazione del regime dello "split payment" ex Decreto Legge n. 148/2017 art. 3 comma 1 lettera c) di conseguenza tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, riportando la seguente annotazione **"operazione con scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/72 –split payment "**.

PAGAMENTO: Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni, dalla data di esito positivo della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura come indicato all'art. 113 bis del codice.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erranea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Istituto risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera A/R o con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 9 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene a instaurarsi tra il committente e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In ottemperanza all'art. 30 c.5 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 31, c. 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Documento Unico di Regularità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del medesimo – ivi incluse quelle del subappaltatore - il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ottemperanza al c. 6 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario o di eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedere al pagamento delle retribuzioni nel termine massimo di 15 giorni. Decorso infruttuosamente il detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento, l'IRCCS IRST S.r.l. può designare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 12 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'operatore economico è tenuto in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. In particolare, l'impresa, all'atto della stipula del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento e nei documenti di gara (nulla escluso) ritenendole parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente documento prende atto che l'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l. IRCCS ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs n. 231/01, e, conseguentemente, si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel suddetto Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico Comportamentale approvato dal CDA dell'IRST (consultabile all'indirizzo: <https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-general/atti-general/codice-di-condotta-e-codice-etico#documenti>).

In considerazione dell'attività svolta anche per le Unità Cliniche di FASE 1 dell'AUSL della Romagna, il Fornitore si obbliga al rispetto del Codice di Comportamento adottato da quest'ultima, restituendo il Patto di integrità (all. 7) firmato digitalmente per accettazione.

Si obbliga inoltre ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Il Fornitore prende altresì atto che l'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, può dare alla società IRST S.R.L. il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, comportare

l'applicazione di penali contrattualmente previste nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcire i danni subiti dalla società.

ART. 13 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art. 106, comma 13, del Codice.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da dichiarare nell'apposita sezione del DGUE. Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto (scrittura privata) che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Forlì - Cesena. E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice degli appalti). Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

Le controversie di carattere amministrativo saranno devolute al tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna (TAR) via Strada Maggiore 53, 40125 Bologna.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

La procedura di affidamento e l'esecuzione dei servizi, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente Documento e dai relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alle norme seguenti: D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020; D.L. 77/2021 e relative Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato; alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ("Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136") nonché alle altre disposizioni normative nazionali e comunitarie disciplinanti gli specifici settori oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta dichiara di ben conoscere ed accettare.

Responsabile Area Provveditorato

e Supporto Amministrativo

alla Direzione di Presidio Ospedaliero

Stefania Venturi

Firma per accettazione

L'OPERATORE ECONOMICO
